Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 28 giugno 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni *sedicesimo o frazione di esso.*
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1979, n. **243.**

Proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato mod. 101, nonchè del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 e del certificato mod. 101, nonché il termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte dei titolari di pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è prorogato al 20 luglio 1979, anche agli effetti della presentazione della dichiarazione congiunta a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione da parte dei soggetti indicati nel primo comma, dei certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Agli effetti del computo dei termini di cui agli articoli 20 e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui al primo comma si considera il 30 giugno 1979 come data di scadenza del termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1979, n. 92, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati è prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, al 31 ottobre 1979.

Per il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compreso quello della scuola, nonché per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative soggette alle norme sul trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, il termine di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 1979.

Il termine per la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro e delle amministrazioni dello Stato, della copia della denuncia nominativa riferentesi all'anno 1978, stabilito dall'art. 4, secondo comma, della legge 31 marzo 1979, n. 92, è prorogato rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre 1979.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — SCOTTI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. **244**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche delo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Sezione IX - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA II

La frase « A decorrere dall'anno accademico 1972-73, è istituita presso l'Università degli studi di Napoli la seconda facoltà di medicina e chirurgia comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1979, n. 252) » è soppressa.

E' inserito il nuovo seguente articolo:

Art. 146. — La seconda facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

La durata del corso degli studi è di sei anni.

Art. 147 (ex 146). — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia sono i seguenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Primo biennio:

1) chimica;
2) fisica;
3) biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) anatomia umana normale (biennale);
5) fisiologia umana (biennale - al 2° e 3° anno);
6) patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno);
7) chimica biologica;
8) microbiologia;
9) istologia ed embriologia generale.

Secondo biennio:

10) farmacologia;
11) patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
12) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
13) anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno);
14) clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

15) clinica medica generale e terapia medica (biennale);
16) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
17) clinica pediatrica;
18) clinica ostetrica e ginecologica;
19) igiene;
20) medicina legale e delle assicurazioni;
21) clinica dermosifilopatica (semestrale);
22) clinica neurologica (semestrale);
23) clinica psichiatrica (semestrale);
24) clinica oculistica (semestrale);
25) clinica odontoiatrica (semestrale);
26) radiologia (semestrale).

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

1) parassitologia;
2) puericultura;
3) semeiotica medica;
4) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
5) malattie infettive;
6) medicina del lavoro;
7) medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
8) psicologia;
9) antropologia criminale;
10) clinica ortopedica;
11) urologia;
12) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
13) statistica sanitaria;
14) reumatologia;
15) nefrologia medica;
16) anestesiologia e rianimazione;
17) neurochirurgia;
18) ottica fisiologica;
19) chirurgia toraco-polmonare;
20) chirurgia maxillo-facciale;
21) semeiotica chirurgica;
22) endocrinologia;
23) fisiopatologia ostetrica e ginecologica;
24) biologia molecolare;
25) neuroradiologia;
26) virologia oncologica;
27) fisiologia applicata;
28) genetica umana;
29) istituzioni di patologia generale;
30) chirurgia d'urgenza;
31) malattie dell'apparato digerente;
32) puericultura prenatale;
33) immunologia;
34) chirurgia vascolare;
35) biochimica applicata;
36) chirurgia pediatrica;
37) tossicologia forense;
38) chirurgia geriatrica;
39) chirurgia sperimentale e trapianti di organo;
40) chimico-fisica biologica;
41) enzimologia;
42) anatomia topografica;
43) chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
44) virologia.

Sono aggiunti i nuovi seguenti articoli:

Art. 148. — Le esercitazioni pratiche delle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti, le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° e 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di fisiologia umana e di patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica. Per l'insegnamento di anatomia ed istologia patologica è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle istituzioni e sulla istologia patologica, ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami delle discipline del 6° anno.

Il colloquio di anatomia ed istologia patologica deve essere sostenuto dopo aver superato le prove di patologia generale e di fisiologia umana.

Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche: medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo, di almeno sei mesi, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti tra i complementari, ed aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 149. — I laureati di altre facoltà possono essere ammessi al 2° anno di corso, sempre che abbiano superato almeno 3 esami dei primi due anni di discipline fondamentali e che siano convalidati dalla facoltà.

Art. 150. — L'esame di laurea consiste nella dissertazione di un elaborato scritto (tesi) su una delle materie previste dallo statuto della facoltà su un argomento elaborato dal candidato, con la guida di un professore ufficiale della facoltà.

Art. 151. — Gli istituti costituiti presso la facoltà hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro competenza. Per il raggiungimento di detti fini, ciascun istituto dispone delle opportune attrezzature e di personale in misura adeguata alle esigenze didattiche e scientifiche. La facoltà determina con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli istituti. In nessun tempo ad un istituto può far capo un solo insegnamento non ufficiale.

Art. 152. — Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso. I direttori degli istituti sono proposti dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle discipline afferenti ai singoli istituti.

Art. 153. — Possono essere addetti ad un istituto bibliotecari, tecnici, unità di personale amministrativo, subalterno ed operaio appartenenti ai ruoli universitari come personale non docente.

Art. 154. — Gli istituti e le cattedre dispongono, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri, con l'obbligo di renderne conto al termine dell'anno finanziario al consiglio di amministrazione.

Art. 155. — Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:

1) istituto di clinica medica;
2) istituto di patologia medica;
3) istituto di clinica chirurgica;
4) istituto di patologia chirurgica;
5) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
6) istituto di patologia generale;
7) istituto di fisiologia umana;
8) istituto di anatomia patologica;
9) istituto di clinica ortopedica;
10) istituto di clinica oculistica;
11) istituto di clinica neurologica;
12) istituto di farmacologia;
13) istituto di chimica biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1979

PEDINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **245.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Venanzo Crocetti », in Roma.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Venanzo Crocetti », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1979
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **246.**

Autorizzazione all'Associazione Centro E.L.I.S., in Roma, ad accettare una donazione.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Associazione Centro E.L.I.S. (educazione, lavoro, istruzione, sport), in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dott. Luigi Zadra con atto pubblico 10 dicembre 1974, n. 191.306/31.046 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Meneghini, notaio in Milano, consistente in n. 2672 azioni della « A. di G. - S.p.a. » del valore nominale di L. 7000 ciascuna, per un valore complessivo di L. 18.704.000.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1979
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **247.**

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana delle scienze veterinarie, in Brescia.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana delle scienze veterinarie (S.I.S.VET.), in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1979
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1979.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, con cui, tra l'altro, è stato costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale);

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto lo statuto del cennato « Mediocredito centrale », ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7 che prevede la corresponsione di un emolumento ai componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1979, con il quale è stato nominato il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'Istituto in parola alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Visto il parere espresso in proposito dal Ministero del tesoro in data 13 aprile 1979;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), a decorrere dalla data di nomina dello stesso, è determinata come segue:

compenso annuo lordo: lire 40 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 50 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.
Designazione del Comitato elettrotecnico italiano quale organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 3 e 8 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977;

Vista l'accettazione da parte del Comitato elettrotecnico italiano, con sede in Milano, del 20 luglio 1978;

Considerato che il Comitato elettrotecnico italiano ha, tra i fini istituzionali, l'elaborazione di norme elettrotecniche ed elettroniche;

Ritenuta la necessità di procedere alla designazione prevista dall'art. 8 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato elettrotecnico italiano - CEI, è designato quale organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica con l'incarico di partecipare ai lavori comunitari per l'elaborazione delle norme tecniche armonizzate previste dall'art. 5 della direttiva comunitaria n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dare indicazioni al Comitato elettrotecnico italiano in ordine all'elaborazione delle norme tecniche da armonizzare in sede comunitaria.

Di ogni norma da armonizzare il Comitato elettrotecnico italiano darà notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato unitamente ad una sintetica relazione esplicativa prima di dare l'assenso all'armonizzazione comunitaria.

Art. 3.

Nei casi di adeguamento delle norme al progresso tecnologico che contrastino con norme tecniche nazionali previste da disposizioni legislative, il Comitato elettrotecnico italiano svolgerà l'incarico sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ove l'adeguamento al comma precedente concerne la sicurezza del lavoro, dovrà esserne informato anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

L'incarico di cui al presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il Comitato elettrotecnico italiano accorda il proprio assenso alla norma armonizzata soltanto sulla base di un testo in lingua italiana riconosciuto equivalente alle versioni nelle altre lingue usate da parte degli altri organismi notificati.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina) ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977, 7 settembre 1977, 29 febbraio 1978 e 29 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina) ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo;

Viste le dimissioni dell'avv. Giovanni Ciani da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 4120 del 3 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Osvaldo Allegrini in sostituzione dell'avv. Giovanni Ciani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Allegrini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione dell'avv. Giovanni Ciani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5178)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1976, con il quale il sig. Giuliano Bon è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto istituto, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Viste le dimissioni del sig. Giuliano Bon da componente del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Claudio Bignulin in sostituzione del sig. Giuliano Bon, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Claudio Bignulin è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Giuliano Bon, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5154)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno;

Viste le dimissioni del sig. Francesco Fedi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Arnaldo Belli in sostituzione del sig. Francesco Fedi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Arnaldo Belli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Francesco Fedi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5157)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo;

Viste le dimissioni del dott. Umberto Moretti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vista la nota con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Patrizio Lucioli in sostituzione del dottor Umberto Moretti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Patrizio Lucioli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Umberto Moretti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran, in Gorla Minore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maeran di Gorla Minore (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran di Gorla Minore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5765)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calbros dei fratelli Calmonte, in Bassano del Grappa, stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calbros dei fratelli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calbros dei fratelli Calmonte di Bassano del Grappa (Vicenza), stabilimenti di Cassola e Bassano del Grappa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in San Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1978 al 15 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5764)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive, in Castel Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1978 al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., in Matassino-Piandiscò.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., con sede in Matassino-Piandiscò (Arezzo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., con sede in Matassino-Piandiscò (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 27 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5759)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cospe, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cospe di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cospe di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5766)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5763)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5758)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom, in Leinì, stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 22 gennaio 1979-22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5761)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Corso legale delle monete da L. 100 celebrative dell'attività della FAO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1979, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 179, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 maggio 1979, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete di acmonital da L. 100 celebrative dell'attività della FAO (Food and Agricolture Organization) e con il quale sono state stabilite le caratteristiche ed è stato determinato il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Le monete di acmonital da L. 100 celebrative dell'attività della FAO (Food and Agricolture Organization) aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1979, indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 12 luglio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 393

(5961)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire, per l'anno 1979, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, esclusi quelli delle amministrazioni statali, degli stabilimenti e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 30 marzo 1979, n. 3/L 285, del predetto Ente, diretta ad ottenere l'approvazione dell'elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'Ente suddetto per la iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dell'Ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato per l'anno 1979 l'elenco allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, degli ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: COMPAGNA

ELENCO INGEGNERI

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Albarano Vittorio	10-11-1940	Ing. elettrotecnica - Roma - 17 marzo 1967	Udine
Alberetto Giorgio	2- 3-1945	Ing. meccanica - Torino - 28 ottobre 1974	Torino
Alfano Antonino	1- 1-1930	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo - 26 luglio 1952	Genova
Allitto Francesco	15-11-1928	Ing. ind. meccanica - Torino - 15 marzo 1955	Torino
Andrenelli Franco	12- 9-1924	Ing. civ. edile - Roma - 22 luglio 1958	Direzione generale
Annibali Giorgio	10- 6-1930	Ing. civ. trasporti - Roma - 25 luglio 1957	Cagliari
Antonini Vincenzo	27- 7-1937	Ing. mineraria - Bologna - 30 giugno 1964	Perugia
Aragona Giovanni	8- 7-1929	Ing. civ. idraulica - Napoli - 14 maggio 1964	Napoli
Ariosto Saverio	26- 3-1935	Ing. elettrotecnica - Roma - 24 maggio 1963	Catanzaro
Assogna Piero	26- 9-1942	Ing. civ. edile - Roma - 21 luglio 1970	C. S. C.
Azzaretto Ettore	30- 9-1937	Ing. elettrotecnica - Roma - 5 marzo 1965	C. S. C.
Bafunno Adolfo	18- 4-1940	Ing. chimica - Napoli - 12 marzo 1966	Milano
Bagnati Mario	28-10-1941	Ing. elettrotecnica - Roma - 12 maggio 1971	Pesaro
Baldassarini Francesco	18- 9-1927	Ing. civ. trasporti - Bari - 3 marzo 1955	Roma
Baldisseri Alberto	21- 7-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa - 10 maggio 1958	Roma
Balestra Carlo	31-12-1928	Ing. civ. edile - Napoli - 29 luglio 1960	Savona
Balugani Pietro	22- 2-1945	Ing. elettrotecn. - Bologna - 28 maggio 1971	Modena
Baratta Giorgio	24- 4-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna - 12 maggio 1956	Bologna
Barbato Maurizio	13- 6-1949	Ing. civ. edile - Napoli - 21 dicembre 1974	Roma
Baron Eginardo	12- 8-1942	Ing. meccanica - Roma - 21 luglio 1967	Roma
Baroncini Umberto	10-10-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa - 19 dicembre 1963	Livorno
Barone Adesi Gilberto	22- 1-1945	Ing. elettrotecn. - Padova - 7 luglio 1970	Reggio Calabria
Bartalucci Marcello	11-12-1945	Ing. elettrotecn. - Pisa - 25 luglio 1971	Firenze
Bartolini Renato	17- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Pisa - 21 novembre 1960	Firenze
Barozzi Gian Luigi	27-10-1943	Ing. chimica - Bologna - 27 novembre 1970	Bologna
Bastiani Natale	9- 8-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa - 20 febbraio 1965	Firenze
Bedogni G. Franco	20- 1-1942	Ing. elettrotecn. - Bologna - 2 agosto 1968	Parma
Bellofiore Francesco	11- 1-1924	Ing. ind. meccanica - Torino - 26 luglio 1952	Novara
Bellumori Marcello	25- 2-1930	Ing. navale mecc. - Napoli - 14 maggio 1964	Roma
Benatti Arturo	16- 3-1943	Ing. elettronica - Bologna - 28 luglio 1970	Modena
Berio Carlo	14- 4-1927	Ing. ind. elettr. - Roma - 9 marzo 1953	Direzione generale
Bernardi Onofrio	5- 7-1926	Ing. civ. trasp. - Bari - 2 dicembre 1955	Bari
Bertolino Sebastiano	12-11-1925	Ing. ind. mecc. - Napoli - 31 maggio 1955	Napoli
Biaggi Ruggero	14- 2-1942	Ing. civ. trasp. - Napoli - 18 aprile 1970	Latina
Bianchi Bruno	24- 5-1946	Ing. elettrotecnica - Pavia - 3 ottobre 1973	Brescia
Bicchi Giuliano	27- 7-1942	Ing. elettronica - Bologna - 11 dicembre 1972	Bologna
Bocciardi Paolo	4- 5-1940	Ing. elettrotecnica - Torino - 31 marzo 1965	Arezzo
Bolacchi Renato	26- 9-1927	Ing. ind. elettr. - Bologna - 19 dicembre 1953	Pistoia
Bonani Ferruccio	27- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Bologna - 15 febbraio 1957	Genova
Bonifaci Riccardo	18- 3-1937	Ing. elettronica - Padova - 13 luglio 1964	Vicenza
Bonomo Vinicio	12- 2-1927	Ing. ind. meccanica - Bologna - 14 marzo 1957	Verona
Borghini Claudio	26- 3-1939	Ing. elettronica - Roma - 14 novembre 1967	Bari
Borzelli Emilio	24- 1-1944	Ing. meccanica - Roma - 29 maggio 1969	Roma
Bosco Antonino	25- 2-1934	Ing. ind. meccanica - Palermo - 12 luglio 1962	Trieste
Bracco L. Raffaele	9- 5-1940	Ing. elettronica - Napoli - 9 dicembre 1970	Roma
Bruno Paolo	13- 8-1924	Ing. civ. edile - Genova - 21 luglio 1959	Genova
Buccellato Antonino	1- 9-1925	Ing. civ. edile - Palermo - 16 luglio 1953	Palermo

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Bucchi Franco	25-10-1933	Ing. elettronica - Bologna 25 marzo 1965	Ravenna
Buccino Antonio	3- 2-1941	Ing. elettrotecn. - Milano - 17 dicembre 1970	Brindisi
Buccino Raffaele	26- 5-1943	Ing. meccanica - Roma - 21 dicembre 1968	Grosseto
Calcioli Silvestro	18- 4-1935	Ing. civ. trasp. - Roma - 23 novembre 1963	Roma
Campobello Salvatore	9- 3-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 17 novembre 1966	Torino
Campurra Alfonso	7- 8-1922	Ing. mineraria - Cagliari - 21 novembre 1952	Cagliari
Cancellieri Massimo	31- 5-1942	Ing. meccanica - Roma - 23 luglio 1968	Roma
Cannas Francesco	22- 1-1937	Ing. civ. edile - Cagliari - 14 ottobre 1961	Cagliari
Cantelli Claudio	12- 6-1945	Ing. nucleare - Bologna - 2 aprile 1971	Ancona
Capizzi Antonio	8- 2-1943	Ing. elettrotecnica - Napoli - 29 novembre 1971	Verona
Capizzi Francesco	20- 1-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo - 9 novembre 1963	Como
Capo Roberto	25- 7-1938	Ing. elettrotecn. - Napoli - 15 luglio 1969	Caserta
Capoccia Loreto	23- 6-1945	Ing. chimica - Roma - 16 novembre 1970	Frosinone
Capone F. Paolo	22- 8-1940	Ing. meccanica - Napoli - 18 novembre 1970	Napoli
Cappellini Antonio	20- 6-1943	Ing. meccanica - Napoli - 27 febbraio 1971	Reggio Calabria
Cappuccini Alberto	1- 2-1923	Ing. civ. trasp. - Pisa - 24 giugno 1948	Roma
Cappuccio Enzo	12- 7-1933	Ing. ind. meccanica - Roma - 2 marzo 1960	Roma
Caramazza G. Battista	16-12-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo - 26 novembre 1949	Milano
Caratini Giancarlo	12- 8-1937	Ing. elettronica - Bologna - 27 febbraio 1967	Bologna
Carcavallo Giorgio	1- 9-1935	Ing. elettrotecnica - Napoli - 30 luglio 1965	Bari
Cardia Tullio	4- 8-1937	Ing. elettronica - Roma - 22 dicembre 1967	Roma
Caricchi Gualfredo	8- 6-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa - 24 luglio 1952	Perugia
Carlesi Giorgio	26- 3-1945	Ing. meccanica - Roma - 21 luglio 1970	Roma
Carlesi Giovanni	13- 7-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Genova - 21 dicembre 1954	Alessandria
Carlini Vincenzo	15- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Pisa - 20 luglio 1951	Roma
Cartorosi Carlo	23- 2-1948	Ing. civ. - Bologna - 1° marzo 1974	Macerata
Carotenuto Aldo	16- 5-1945	Ing. elettronica - Napoli - 9 dicembre 1970	Napoli
Carrescia Vito	22-12-1936	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 20 dicembre 1963	Torino
Carriglio Giacomo	20-11-1934	Ing. ind. meccanica - Napoli - 16 luglio 1962	Milano
Caruso Antonio	26- 9-1943	Ing. civ. trasp. - Roma - 18 luglio 1972	Roma
Casamatti Lino	4- 2-1945	Ing elettronica - Bologna - 28 luglio 1970	Parma
Caselli Luigi	4- 1-1937	Ing. meccanica - Bologna - 30 giugno 1964	Pavia
Castagna Riccardo	5-10-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 21 dicembre 1963	C. S. C.
Catalano Giuseppe	28- 1-1945	Ing. elettrotecnica - Roma - 23 luglio 1974	Milano
Cavalletti Filiberto	3- 5-1942	Ing. elettrotecn. - Roma - 23 luglio 1969	Roma
Cecchi Alfio	9- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Pisa - 9 dicembre 1956	Cremona
Cervari Giuseppe	2-10-1925	Ing. ind. meccanica - Genova - 23 luglio 1955	Savona
Cherchi Angelo	29-11-1936	Ing. meccanica - Roma - 7 marzo 1968	Roma
Chiappari Osvaldo	13- 6-1938	Ing. civ. idraulica - Napoli - 20 luglio 1970	Alessandria
Chiarini Pietro	15- 4-1932	Ing. ind. elettronica - Bologna - 27 febbraio 1964	Forlì
Cianotti Roberto	12-10-1946	Ing. civ. trasporti - Roma - 19 luglio 1971	Roma
Cifarelli Arturo	18- 6-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli - 2 aprile 1955	Firenze
Cilia Settimio	19- 1-1923	Ing. ind. meccanica - Roma - 30 marzo 1954	Roma
Cionfrini Antonio	16- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli - 6 agosto 1968	Salerno

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Cioni Aldo	2- 4-1934	Ing. ind. meccanica - Bologna - 23 febbraio 1961	Firenze
Ciuccacosti Angelo	14-12-1940	Ing. civ. edile - Roma - 21 luglio 1970	Vicenza
Colicchia Domenico	1- 6-1942	Ing. elettrotecnica - Torino - 3 dicembre 1968	Reggio Calabria
Colò Paolo	3- 9-1930	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna - 22 luglio 1955	Bologna
Colonna Luigi	22- 7-1928	Ing. civ. trasporti - Padova - 27 febbraio 1959	Torino
Condorelli Francesco	28- 5-1940	Ing. civ. trasporti - Napoli - 27 febbraio 1971	Catanzaro
Continolo Donato	4- 1-1942	Ing. civ. trasporti - Napoli - 19 luglio 1974	Napoli
Cordola Domenico	22-12-1943	Ing. civ. idraulica - Bari - 13 marzo 1970	Foggia
Coretti Gaetano	15- 2-1942	Ing. elettrotecn. - Napoli - 15 ottobre 1969	Napoli
Corsetti Antonio	10- 3-1941	Ing. elettrotecnica - Roma - 17 novembre 1970	Latina
Corvino Alfredo	13-11-1942	Ing. elettrotecnica - Bari - 2 marzo 1971	Foggia
Cosentino Alfonso	17- 7-1942	Ing. meccanica - Napoli - 8 agosto 1970	Salerno
Cosma Lio	27- 6-1929	Ing. ind. meccanica - Trieste - 15 marzo 1957	Trieste
Costamante Camillo	10-12-1927	Ing. ind. meccanica - Palermo - 20 luglio 1957	Varese
Crea Francesco	21- 7-1946	Ing. elettrotecnica - Napoli - 27 aprile 1972	Reggio Calabria
Crocetti Lerio	20-10-1943	Ing. aeronautica - Pisa - 23 maggio 1970	La Spezia
Cruciani Achille	5- 9-1943	Ing. elettrotecnica - Roma - 26 maggio 1972	Roma
D'Abbicco Nicola	7- 5-1917	Ing. ind. meccanica - Napoli - 12 agosto 1946	Bari
D'Alessio Paolo	3- 3-1923	Ing. ind. chimica - Genova - 26 febbraio 1951	Roma
Damigella Agrippino	6- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Milano - 28 luglio 1954	Milano
De Angelis Roberto	9- 8-1927	Ing. civile edile - Napoli - 26 luglio 1951	Napoli
De Bernardo Giorgio	24- 5-1922	Ing. ind. elettronica - Pisa - 13 marzo 1948	Firenze
De Chiara Antonio	31-12-1940	Ing. chimica - Roma - 4 marzo 1971	Ancona
De Falco Giovanni	27- 2-1926	Ing. civ. idraulica - Napoli - 11 maggio 1953	Napoli
Del Ferraro Piero	3- 2-1940	Ing. civ. trasporti - Roma - 21 luglio 1970	Roma
De Gasperi Guido	25- 1-1943	Ing. chimica - Padova - 22 luglio 1969	Bolzano
Delia Giovanni	30- 7-1937	Ing. chimica - Bologna - 27 febbraio 1962	Torino
Delli Noci Francesco	2- 4-1942	Ing. chimica - Torino - 22 dicembre 1965	Brindisi
De Luca Ficione Enrico	12- 3-1943	Ing. elettronica - Napoli - 6 luglio 1970	Potenza
De Sclavis Carlo	2- 8-1945	Ing. meccanica - Roma - 16 novembre 1970	Roma
Del Vecchio Vincenzo	27- 4-1938	Ing. civ. edile - Napoli - 28 giugno 1966	Napoli
De Vit Pietro	10- 3-1946	Ing. elettrotecnica - Padova - 15 febbraio 1971	Udine
Del Moro Marino	31- 3-1943	Ing. aeronautica - Pisa - 27 luglio 1971	Livorno
De Lisio Vincenzo	1°- 2-1945	Ing. civ. trasporti - Roma - 19 luglio 1971	Campobasso
De Marzo Giuseppe	13- 7-1925	Ing. ind. meccanica - Roma - 18 dicembre 1952	Taranto
De Mathia Ferdinando	29- 5-1931	Ing. ind. meccanica - Napoli - 3 novembre 1961	Napoli
D'Erme Maurizio	21- 8-1938	Ing. civ. trasporti - Roma - 22 luglio 1966	Roma
Desogus Romano	11- 4-1942	Ing. civ. edile - Cagliari - 30 giugno 1971	Cagliari
De Somma Cataldo	3- 8-1934	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli - 1° dicembre 1961	Napoli
Di Giovanni Domenico	22-11-1937	Ing. elettrotecnica - Roma - 15 novembre 1965	Roma
Di Iorio Francesco	2- 3-1940	Ing. elettronica - Roma - 14 aprile 1970	Roma
Di Lorenzo Alberto	18-12-1942	Ing. meccanica - Roma - 7 marzo 1968	Roma
Di Maggio Giuseppe	1- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo - 2 marzo 1951	Milano
Di Maggio Pietro	27- 6-1941	Ing. elettronica - Roma - 31 marzo 1969	Roma
Di Muzio G. Battista	3- 4-1948	Ing. meccanica - Milano - 24 luglio 1973	Milano
Di Napoli Enzo	26-11-1939	Ing. chimica - Roma - 5 marzo 1965	Roma
Di Natale Gioacchino	22- 1-1942	Ing. civ. edile - Bari - 18 aprile 1970	Bari

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Di Noto Angelo	25-10-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Torino - 30 gennaio 1953	Pesaro
Di Renzo Antonio	14- 9-1939	Ing. civ. trasporti - Roma - 4 marzo 1970	Roma
Di Staso Carlo	12- 1-1936	Ing. ind. meccanica - Roma - 23 luglio 1966	Milano
Di Stato Francesco	19- 3-1919	Ing. ind. meccanica - Milano - 18 dicembre 1948	Milano
Donnini Deoclide	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa - 19 dicembre 1953	Roma
Dorigo Mario	3- 5-1932	Ing. ind. meccanica - Trieste - 8 marzo 1962	Treviso
Fabian Egone	22- 2-1936	Ing ind. meccanica - Trieste - 23 giugno 1962	Udine
Falcone Bruno	4-11-1936	Ing. ind. meccanica - Napoli - 30 luglio 1962	Genova
Fanghella Domenico	4- 3-1923	Ing. ind. meccanica Genova - 28 luglio 1950	Direzione regionale Liguria
Ferluga Nereo	4- 9-1925	Ing ind. meccanica - Trieste - 7 marzo 1952	Trieste
Filannino Nicola	25- 3-1927	Ing. civ. trasporti - Bari - 15 marzo 1957	Milano
Filipponi Alvaro	8- 7-1929	Ing. civ. edile - Roma - 19 maggio 1965	Direzione generale
Fioramonti Renzo	7- 1-1941	Ing. civ. trasporti - Roma - 17 dicembre 1970	Pavia
Fiorini Marino	16-11-1927	Ing. civ. idraulica - Bologna - 1° dicembre 1956	Forlì
Foniciello Antonio	1- 2-1929	Ing. nav. meccanica - Napoli - 10 marzo 1959	Latina
Forte Raffaele	2- 4-1930	Ing. civ. trasporti - Roma - 22 luglio 1963	Novara
Fortino Gennaro	16- 7-1934	Ing. ind. chimica - Napoli - 12 marzo 1965	Varese
Freda Gino	5- 3-1939	Ing. elettronica Napoli - 1° agosto 1969	Avellino
Frighi Maurizio	30-11-1938	Ing. meccanica - Padova - 27 ottobre 1969	Trento
Frighi P. Alberto	10-10-1936	Ing. mineraria Bologna - 30 luglio 1963	Piacenza
Fusco Sergio	15- 7-1928	Ing. civ. idraulica - Roma - 20 dicembre 1965	Roma
Gaggiotti Francesco	27- 3-1945	Ing. elettrotecnica - Milano - 19 dicembre 1969	Bergamo
Gagliotti Giovanni	30- 7-1945	Ing. elettronica - Milano - 9 ottobre 1974	Brescia
Galeno Renato	11-11-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli - 29 ottobre 1954	Milano
Ganzaroli Vittorio	3- 1-1943	Ing. aeronautica - Pisa - 9 gennaio 1970	Padova
Garaffo Salvatore	19- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Pisa - 12 luglio 1968	Catania
Gargiulo Raffaele	31- 7-1942	Ing. elettrotecnica - Napoli - 29 gennaio 1971	Napoli
Garrano Giuseppe	30- 4-1928	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 30 maggio 1961	Catania
Gavilli Carlo	19-12-1923	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa - 24 giugno 1948	Firenze
Genitoni P. Luigi	8- 2-1941	Ing. elettrotecnica - Bologna - 27 luglio 1971	Modena
Geraci Angelo	1-12-1927	Ing. civ. edile - Napoli - 24 marzo 1956	Napoli
Giacalone Sebastiano	4- 8-1937	Ing. meccanica - Palermo - 14 luglio 1970	Brescia
Giacobbo Scavo Paolo	29- 8-1947	Ing. civ. trasporti - Roma - 14 marzo 1972	Roma
Giammari Alberto	23- 8-1923	Ing. ind. meccanica - Roma - 29 dicembre 1949	C. S. C.
Giorgi Enzo	1- 9-1928	Ing. civ. trasporti - Roma - 14 marzo 1957	Roma
Giori Antonio	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa - 28 febbraio 1953	Roma
Giudiceandrea Stefano	27- 1-1929	Ing. civ. idraulica - Roma - 4 marzo 1957	Direzione generale
Gori Enrico	25- 4-1945	Ing. elettrotecn. - Roma - 17 dicembre 1971	Roma
Govi Paolo	10- 1-1934	Ing. ind. chimica - Bologna - 31 ottobre 1963	Modena
Graffeo Carlo	10-10-1921	Ing. civ. edile - Napoli - 1° agosto 1953	Torino
Grassi Giancarlo	30- 1-1939	Ing. elettrotecnica - Roma - 20 dicembre 1966	C. S. C.
Grasso Franco	2- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo - 2 marzo 1951	Direzione regionale Calabria
Grigioni Vincenzo	16- 2-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 27 febbraio 1951	Roma
Grimaldi Michele	8- 3-1929	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli - 29 luglio 1955	Napoli

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Grumelli Francesco	4- 3-1944	Ing. meccanica - Napoli - 29 maggio 1972	Pescara
Guidarelli Diomede	7- 8-1923	Ing. civ. edile - Roma - 14 marzo 1957	Direzione generale
Guiggiani Angiolino	18- 5-1924	Ing. ind. meccanica - Bologna - 29 maggio 1952	Firenze
Iallonardi Ermanno	19- 1-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli - 20 giugno 1958	Salerno
Imbesi Francesco	24- 7-1941	Ing. ind. elettrotecn. - Genova - 29 aprile 1968	Genova
Incangaro Vincenzo	27- 7-1937	Ing chimica - Roma - 23 luglio 1968	Roma
Ingegnoli Luigi	25-12-1935	Ing. ind. chimica - Milano - 13 marzo 1965	Novara
Jacoponi Terzo	22- 3-1929	Ing. ind. idraulica - Pisa - 10 maggio 1958	Livorno
Lama Vittorio	10- 5-1929	Ing. ind. meccanica - Napoli - 21 dicembre 1956	Direzione regionale Campania
La Manna Pietro	22- 7-1943	Ing. meccanica - Bologna - 19 dicembre 1969	Milano
La Noce Giancarlo	4- 9-1938	Ing. elettronica - Roma - 23 luglio 1966	Milano
Largaiolli Ugo	30- 3-1939	Ing. elettronica - Bologna - 27 luglio 1967	Bologna
Lenzarini Paolo	11- 7-1942	Ing. civ. trasporti - Bologna - 28 luglio 1970	Modena
Leonardi Salvatore	22- 1-1941	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo - 11 novembre 1967	Palermo
Limongelli Antonio	24- 4-1925	Ing. civ. idraulica - Bari - 25 marzo 1954	Bari
Linguiti Fausto	7- 4-1932	Ing. civ. trasporti - Roma - 29 aprile 1957	Roma
Loaldi Giuseppe	28- 5-1920	Ing. ind. elettrotecn. - Milano - 10 novembre 1951	Milano
Lo Basso Tommaso	22- 1-1943	Ing. elettrotecnica - Bari - 14 aprile 1969	Taranto
Lombardi Carlo	6- 5-1927	Ing. ind. meccanica - Napoli - 28 febbraio 1957	Napoli
Lombardi Giancarlo	12- 4-1942	Ing. elettrotecnica - Napoli - 15 ottobre 1969	Livorno
Longobucco Domenico	2- 2-1943	Ing. ind. meccanica - Bologna - 30 luglio 1968	Cosenza
Loreti Agostino	21- 8-1920	Ing. civ. trasporti - Roma - 22 novembre 1949	Ancona
Lucidi Giancarlo	6- 3-1937	Ing. elettronica - Pisa - 20 luglio 1964	Terni
Lusardi Giulio	2- 3-1941	Ing. meccanica - Palermo - 3 novembre 1965	Palermo
Maggi Giovanni	24- 3-1921	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 29 luglio 1947	Direzione generale
Maggio Giuseppe	20-10-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo - 25 novembre 1952	Bergamo
Magnatti Luigi	16-11-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Milano - 28 luglio 1950	Milano
Maiello Nicola	20- 5-1941	Ing. civ. edile - Napoli - 8 agosto 1970	Napoli
Maioli Alberto	14- 5-1941	Ing. elettrotecnica - Roma - 23 dicembre 1968	Arezzo
Malaspina Livio	11- 5-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 23 luglio 1958	Roma
Manca Giorgio	26- 3-1945	Ing. meccanica - Palermo - 2 ottobre 1973	Palermo
Mancini Silvio	9-11-1946	Ing. civ. edile - Roma - 7 marzo 1975	Latina
Mantani Vincenzo	19- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna - 26 luglio 1958	Torino
Manunza Massimo	1- 1-1944	Ing. meccanica - Cagliari - 4 settembre 1971	Cagliari
Marafioti Domenico	8-12-1930	Ing. ind. elettrotecn. - Padova - 12 luglio 1963	Padova
Marchesi Francesco	2- 1-1943	Ing. elettrotecn. - Pavia - 22 ottobre 1970	Pavia
Marcosano Francesco	31- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Napoli - 4 aprile 1950	Milano
Martella G. Carlo	20- 5-1942	Ing. meccanica - Roma - 10 novembre 1972	C. S. C.
Martin Giuseppe	17- 9-1933	Ing. ind. elettrotecn. - Padova - 14 novembre 1961	Treviso
Martinez Fulvio	25- 9-1944	Ing. meccanica - Roma - 20 luglio 1971	C. S. C.
Mataloni Renato	22-11-1945	Ing. chimica - Roma - 15 novembre 1971	Bologna
Maurella Antonio	6-10-1940	Ing. elettronica - Napoli - 8 agosto 1970	Napoli
Mazzanti Aldo	11- 7-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Bologna - 21 dicembre 1951	Bologna

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Mazzotti Giorgio	30- 4-1941	Ing. ind. elettronica - Bologna - 28 giugno 1968	Forlì
Medugno Alberto	4- 6-1946	Ing. chimica - Napoli - 27 maggio 1971	Salerno
Mele Ascanio	9- 4-1930	Ing. ind. aeronautica - Napoli - 7 maggio 1962	Caserta
Meoli Francesco	26- 5-1941	Ing. elettronica - Napoli - 19 dicembre 1970	Salerno
Merola Guido	25-12-1939	Ing. ind. chimica - Napoli - 12 aprile 1968	Bergamo
Merola Pasquale	3-12-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli - 21 dicembre 1956	Caserta
Mevoli Gennaro	20- 3-1936	Ing. civ. edile - Bari - 9 marzo 1962	Milano
Micieli Emanuele	25- 5-1935	Ing. elettrotecn. - Milano - 12 agosto 1970	Catania
Monaco Vincenzo	22-12-1944	Ing. elettronica - Bologna - 30 ottobre 1970	Parma
Monda Nicola	4- 2-1940	Ing. elettronica - Napoli - 28 aprile 1966	Napoli
Montanari Fausto	15- 3-1935	Ing. mineraria - Bologna - 30 luglio 1963	Piacenza
Montanari Giovanni	28- 3-1921	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 31 marzo 1956	C. S. C.
Morello Giuseppe	29-10-1935	Ing. civ. idraulica - Padova - 1° marzo 1962	Siracusa
Moretti Mario	5-11-1933	Ing. civ. trasporti - Roma - 13 maggio 1964	Roma
Mori Benito	25- 8-1936	Ing. civ. trasporti - Roma - 22 luglio 1966	La Spezia
Moscarella Enrico	29- 8-1945	Ing elettronica - Napoli - 22 novembre 1971	Avellino
Nappi Dino	20- 3-1941	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 20 dicembre 1967	Bari
Naso Vincenzo	23- 9-1943	Ing. chimica - Roma - 10 novembre 1972	Savona
Nigri Giovanni	19- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Bari - 1° agosto 1959	Bari
Nigro Oreste	27- 3-1930	Ing. civ. idraulica - Napoli - 28 febbraio 1957	Roma
Nisini Sandro	18- 1-1944	Ing. civ. edile - Roma - 12 novembre 1971	Frosinone
Nuovo Onofrio Mario	1- 1-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 21 novembre 1952	Torino
Nuti Gianluca	12- 7-1938	Ing. elettronica - Pisa - 21 ottobre 1968	Brescia
Oddone Antonio	7- 9-1939	Ing. ind. elettrotecn. - Genova - 26 luglio 1966	Genova
Ogliaroso Agnello	1- 6-1943	Ing. meccanica - Napoli - 20 dicembre 1973	Milano
Onofri Vittorio E.	7- 6-1925	Ing. civ. trasporti - Roma- 20 dicembre 1955	Genova
Orgero Luigi	12- 9-1944	Ing. meccanica - Pisa - 25 giugno 1971	Massa Carrara
Orlandi Guido	4- 5-1923	Ing. civ. trasporti - Napoli - 18 dicembre 1952	Roma
Paciucci Rinaldo	27- 6-1947	Ing. meccanica - Roma - 19 dicembre 1972	Roma
Pagano Giovanni	12-10-1948	Ing. civ. edile - Roma - 19 luglio 1973	L'Aquila
Pagnucci Mauro	6- 4-1937	Ing. elettrotecn. - Pisa - 17 maggio 1963	Livorno
Palmieri Mario	8- 8-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli - 28 novembre 1957	Roma
Palombaro Antonio	18-10-1947	Ing. civ. edile - Roma - 19 luglio 1971	Roma
Paltrinieri Giovanni	22- 2-1941	Ing. chimica - Bologna - 30 ottobre 1970	Modena
Panepinto F. Paolo	12- 3-1938	Ing. ind. meccanica - Torino - 30 marzo 1962	Palermo
Panno Stefano	30- 7-1939	Ing. elettrotecn. - Palermo - 17 novembre 1970	Palermo
Pantalone Nicola	18- 4-1943	Ing. meccanica - Bologna - 28 febbraio 1969	Bologna
Pantanella Antonio	6-11-1943	Ing. elettronica - Roma - 16 marzo 1972	Milano
Papa Domenico	27- 6-1936	Ing. ind. aeronautica - Napoli - 19 novembre 1960	Livorno
Paradisi Iro	4- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Trieste - 21 novembre 1958	Perugia
Peluffo Rocco	10- 7-1928	Ing. civ. edile - Genova - 1° marzo 1958	Savona
Pera Leone	8- 8-1944	Ing. meccanica - Milano - 13 marzo 1971	Piacenza
Perazzi Fabrizio	2- 9-1936	Ing. ind. meccanica - Milano - 27 luglio 1962	Piacenza
Perazzi Marzio	13- 3-1938	Ing. civ. edile - Milano - 16 dicembre 1961	Piacenza

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Pergolis Lucio	25-12-1941	Ing. mineraria - Torino - 29 luglio 1970	Torino
Perri Alessandro	21- 6-1943	Ing. civ. idraulica - Bologna - 24 ottobre 1974	Catanzaro
Perrini Giuseppe	3- 3-1926	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 27 luglio 1951	C. S. C.
Petio Vito	12- 4-1925	Ing. ind. mineraria - Torino - 18 novembre 1954	Taranto
Petrillo Andrea	1-10-1929	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo - 8 marzo 1962	Venezia
Piancaldini Aurelio	11-11-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Milano - 29 luglio 1967	Bari
Piazza Luigi Maria	11- 5-1940	Ing. civ. edile - Palermo - 2 novembre 1966	Livorno
Picchioni Andrea	19- 7-1947	Ing. civ. trasporti - Roma - 9 novembre 1973	Perugia
Pierpaoli Paolo	1-10-1943	Ing. civ. trasporti - Roma - 21 dicembre 1968	Ancona
Pilozzi Pio	15- 4-1939	Ing. meccanica - Roma - 16 novembre 1966	Frosinone
Piranico Gerlando	4- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Palermo - 9 marzo 1957	Catania
Piro Antonio	19- 5-1933	Ing. idraulica - Bari - 20 dicembre 1961	Cosenza
Plevano Roberto	30- 1-1942	Ing. meccanica - Napoli - 28 ottobre 1968	Salerno
Polizzotto Antonino	1- 1-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo - 16 novembre 1962	Catania
Polli Piero	13- 9-1943	Ing. elettrotecnica - Bologna - 27 febbraio 1970	Firenze
Porta Roberto	14- 9-1943	Ing. civ. trasporti - Roma - 7 marzo 1973	Viterbo
Pozzi Luigi	19- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Genova - 1° luglio 1957	Milano
Previato Nazzareno	2- 4-1943	Ing. elettrotecnica - Padova - 28 febbraio 1970	Padova
Profeti Carlo	20- 9-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa - 22 febbraio 1963	Livorno
Proietti Maurizio	18- 9-1937	Ing. ind. elettrotecn. Roma - 23 luglio 1966	Bari
Provasi Emilio	30- 8-1927	Ing. ind. meccanica - Genova - 25 luglio 1952	Direzione generale
Pugliese Francesco	3-10-1943	Ing. meccanica - Genova - 3 luglio 1968	Savona
Quarto Angelo	15-11-1939	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli - 28 aprile 1966	Genova
Ragazzini Giovanni	5- 6-1939	Ing. ind. meccanica - Bologna - 19 dicembre 1966	Forlì
Raimondo Giuseppe	16- 3-1939	Ing. elettronica - Napoli - 6 agosto 1968	Torino
Rallo Salvatore	20- 2-1940	Ing. ind. meccanica - Torino - 18 novembre 1965	Palermo
Raspante Antonino	15- 8-1923	Ing. civ. trasporti - Palermo - 15 novembre 1958	Messina
Ricci Massimo	22- 2-1927	Ing. ind. elettrotecn. - Palermo - 19 dicembre 1953	Palermo
Ricci Maurizio	4- 2-1942	Ing. ind. meccanica - Bologna - 30 novembre 1965	Roma
Ricci Pirro Vincenzo	5-10-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 11 maggio 1960	Milano
Ridolfi Camillo	12-11-1922	Ing. ind. elettrotecn. - Milano - 30 luglio 1943	Milano
Rinalduzzi Spartaco	8-10-1927	Ing. ind. chimica - Roma - 16 giugno 1956	Roma
Risica Gianfranco	19-12-1925	Ing. civ. trasporti - Padova - 30 ottobre 1952	Ancona
Rizza Giovanni	1- 5-1928	Ing. ind. aeronautica - Torino - 22 novembre 1956	Torino
Rizzi Vincenzo	27- 6-1941	Ing. ind. elettrotecn. - Bari - 27 luglio 1968	Bari
Roberti Mario	12- 1-1940	Ing. civ. trasporti - Roma - 17 dicembre 1970	Genova
Rocca Andrea	30- 4-1922	Ing. civ. edile - Genova - 3 marzo 1948	Genova
Roccati Luciano	28- 6-1947	Ing. elettronica - Torino - 26 luglio 1974	Aosta
Rosa Salvatore	18-12-1945	Ing. civ. edile	Sassari
Rossi Domenico	14- 8-1920	Ing. ind. elettrotecn. - Padova - 30 aprile 1952	Milano
Rossi Mauro	3-12-1945	Ing. meccanica - Genova - 13 marzo 1972	Pistoia
Ruggiero Antonio	15- 2-1943	Ing. ind. meccanica - Napoli - 19 dicembre 1967	Salerno

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Ruggiero Crescenzo	25- 8-1935	Ing. civ. edile - Napoli - 10 marzo 1966	Milano
Russo Gennaro	19- 1-1940	Ing. ind. chimica - Napoli - 28 aprile 1966	Salerno
Russo Mario	10- 2-1942	Ing. elettronica - Napoli - 15 ottobre 1971	Napoli
Sabatini Pierluigi	24-11-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Pisa - 21 febbraio 1964	Como
Sacchitelli Francesco	16- 7-1941	Ing. elettronica - Napoli - 29 aprile 1971	Napoli
Sacco Felice	11-11-1925	Ing. ind. chimica - Roma - 18 dicembre 1952	C. S. C.
Sagliocco Erminio	14- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Napoli - 27 giugno 1957	Napoli
Saini Guido	2-12-1935	Ing. ind. meccanica - Napoli - 19 dicembre 1961	Padova
Salti Giancarlo	29- 5-1943	Ing. elettrotecn. - Pavia - 21 novembre 1969	Cremona
Salustri Mario	29- 5-1944	Ing. elettrotecn. - Pisa - 25 luglio 1970	Bergamo
Santinello Spartaco	5- 5-1930	Ing. ind. meccanica - Trieste - 26 febbraio 1958	Trieste
Santonastaso Giuseppe	19- 2-1925	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli - 24 aprile 1954	Caserta
Santoro Stefano	8- 8-1929	Ing. ind. meccanica - Bologna - 11 maggio 1956	Bologna
Savignoni Valerio	9-12-1939	Ing. civ. edile - Roma - 4 giugno 1970	Roma
Scala Claudio	17- 3-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna - 13 maggio 1955	Bologna
Scalzi Antonio	30- 5-1941	Ing. elettronica - Napoli - 6 aprile 1971	Novara
Scandurra Simone	16- 6-1944	Ing. civ. idraulica - Padova - 23 giugno 1969	Catania
Schettino Mario	18- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli - 26 aprile 1968	Napoli
Schiavi Bruno	8- 9-1941	Ing. ind. meccanica - Bologna - 9 marzo 1968	Ascoli Piceno
Schiavi Sergio	4- 8-1941	Ing. meccanica - Milano - 15 dicembre 1967	Piacenza
Sciarra Mario	14- 8-1922	Ing. civ. idraulica - Roma - 23 luglio 1954	Roma
Sciarretta Rocco	17-12-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 6 marzo 1964	Pescara
Scognamiglio Celestino	24- 5-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Napoli - 12 marzo 1965	Napoli
Scollo Mario	2-10-1938	Ing. ind. elettrotecn. - Milano - 13 maggio 1966	Milano
Scotto Paolo	27- 7-1945	Ing. ind. elettrotecn. Pisa - 27 luglio 1971	Grosseto
Scrascia Francesco	8- 1-1946	Ing. civ. edile - Roma - 3 maggio 1971	Torino
Sferruzza Pietro	2- 5-1932	Ing. civ. trasporti - Palermo - 12 marzo 1959	Palermo
Sgandurra Achille	10- 1-1924	Ing. ind. elettrotecn. - Torino - 20 novembre 1951	Direzione generale
Simoncini Dario	3- 5-1939	Ing. chimica - Bologna - 30 novembre 1967	Viterbo
Simoni Giuseppe	14- 8-1942	Ing. civ. trasporti - Bari - 18 dicembre 1971	Brescia
Siracusa Salvatore	5- 9-1945	Ing. elettrotecnica - Milano - 20 marzo 1970	Roma
Siviero Antonio	25- 3-1949	Ing. meccanica - Napoli - 26 febbraio 1973	Benevento
Sola Bruno	31- 3-1943	Ing. civ. trasporti - Napoli - 15 novembre 1968	Napoli
Sorgetti Ugo	22-10-1922	Ing. elettrotecnica - Torino - 19 novembre 1949	Torino
Spadaro Rosario	16-11-1927	Ing ind. meccanica - Torino - 5 aprile 1951	Palermo
Spataro Donatello	9- 1-1930	Ing. civ. edile - Palermo - 22 novembre 1957	Roma
Stefanini Ferdinando	6- 7-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa - 22 aprile 1967	Massa Carrara
Stasi Umberto	8- 1-1930	Ing. civ. trasporti - Napoli - 9 marzo 1962	Campobasso
Strabla Gianfranco	1- 6-1947	Ing. meccanica - Milano - 25 maggio 1973	Brescia
Sturchio Luigi	2- 9-1935	Ing. civ. trasporti - Roma - 12 maggio 1962	Roma
Suppa Carlo Felice	5- 6-1940	Ing. elettronica - Padova - 20 marzo 1970	Trento
Svicher Gastone	8- 3-1925	Ing ind. chimica - Roma - 26 luglio 1962	Roma
Tamburrini Ferruccio	25-11-1919	Ing. civ. edile - Roma - 26 novembre 1948	Roma
Tani Mario	1- 1-1939	Ing. aeronautica - Pisa - 17 luglio 1965	Firenze

COGNOME E NOME	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Tantillo Gaetano	27- 6-1924	Ing. ind. meccanica - Milano - 27 febbraio 1954	Palermo
Tini Luigi	15- 3-1936	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 24 luglio 1964	Terni
Tognarelli Giuliano	8-11-1946	Ing. elettrotecnica - Pisa - 30 maggio 1973	Livorno
Tola Francesco	28- 2-1927	Ing. civ. edile - Cagliari - 29 luglio 1957	Cagliari
Tomassini Alberto	13- 9-1943	Ing. elettronica - Padova - 26 marzo 1971	Venezia
Toro Achille Lucio	6- 5-1937	Ing. ind. meccanica - Napoli - 30 luglio 1963	Venezia
Tosetto Orlando	25- 1-1936	Ing. ind. chimica - Pisa - 18 febbraio 1961	Firenze
Toso Paolo	24- 8-1942	Ing. civile - Trieste - 30 dicembre 1970	Udine
Tramonti Danile	11- 1-1937	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 7 marzo 1963	Roma
Trani Emilio	23- 2-1943	Ing. meccanica - Napoli - 31 luglio 1970	Salerno
Tranquillini Ezio	14-10-1940	Ing. elettrotecnica - Padova - 23 luglio 1970	Trento
Tripodi Guido	17- 6-1942	Ing. elettronica - Bologna - 30 luglio 1968	Messina
Urbani Luigi	18-12-1942	Ing. civ. edile - Roma - 17 dicembre 1969	Roma
Uricchio Nicola	11- 5-1937	Ing. industriale - Napoli - 27 luglio 1967	Milano
Vaccaro Alfredo	18- 8-1944	Ing. nucleare - Palermo - 13 novembre 1971	Caltanissetta
Vaiano Aurelio	12- 8-1946	Ing. elettrotecnica - Napoli - 19 dicembre 1970	Torino
Vasaturo Pietro	13- 2-1944	Ing. civ. idraulica - Napoli - 7 novembre 1972	Benevento
Vasile Attilio	3- 7-1946	Ing. elettrotecnica - Bologna - 2 luglio 1971	L'Aquila
Venditti Pasquale	16-12-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli - 11 marzo 1959	Roma
Verna Nicola	2-10-1940	Ing. elettronica - Bologna - 19 dicembre 1966	Pescara
Verna Tito	18- 8-1941	Ing. elettronica - Pisa - 16 febbraio 1967	L'Aquila
Vietri Orazio	24- 9-1933	Ing. ind. elettrotecn. - Roma - 25 luglio 1960	Roma
Vignudelli Flavio	24-10-1919	Ing. civ. edile - Genova - 28 febbraio 1950	Direzione generale
Vinci Corrado	24- 7-1942	Ing. elettrotecnica - Milano - 16 marzo 1972	Siracusa
Viola Enzo	18- 5-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo - 9 marzo 1957	Catania
Vitale Elvio	15-12-1945	Ing. elettronica - Napoli - 9 dicembre 1970	Benevento
Vitiello Pietro	27- 1-1939	Ing. elettronica - Napoli - 29 ottobre 1970	Caserta
Zaccherini Zeno	18- 4-1929	Ing. civ. elettrotecnica - Bologna - 26 novembre 1959	Bologna
Zaccheo Claudio	3- 4-1943	Ing. civ. trasporti - Roma - 24 luglio 1969	Roma
Zamparolo Giorgio	7- 7-1940	Ing. elettrotecnica - Genova - 5 aprile 1971	Alessandria
Zampi Torello	15- 6-1941	Ing. elettrotecnica - Bologna - 9 gennaio 1970	Firenze
Zampiga Oliviero	11- 5-1940	Ing. elettronica - Bologna - 30 novembre 1965	Forlì
Zarotti Luigi	5- 3-1930	Ing. ind. meccanica - Pisa - 22 febbraio 1963	Firenze
Zenobi Mario	1- 4-1921	Ing. civ. trasporti - Roma - 20 dicembre 1945	Roma
Zerilli Salvatore	26- 2-1927	Ing. civ. idraulica - Padova - 23 dicembre 1954	Roma
Zilli Lamberto	23- 2-1942	Ing. ind. meccanica - Roma - 7 marzo 1968	Direzione generale
Zimmermann Federico	6- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Pisa - 20 luglio 1957	Milano
Zincone Luigi	22- 5-1945	Ing. ind. navale - Palermo - 6 novembre 1969	Siracusa
Zocaro Panfilo	5- 9-1926	Ing. ind. trasporti - Roma - 16 maggio 1958	Pescara

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio, in Cervignano del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 15 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpa - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine), è prolungata fino al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende: Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Padova; Banca di Valle Camonica - Breno; Banca popolare dei Sette Comuni - Asiago;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Le banche indicate in premessa sono autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Autorizzazione a talune aziende di credito ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende: Istituto bancario italiano - Milano; Banca S. Paolo - Brescia; Banco di Sardegna - Sassari; Banco di Roma - Roma; Banco S. Marco - Venezia; Banca cooperativa Valsabbina - Vestone; Banca popolare di Lumezzane - Sant'Apollonio di Lumezzane; Banca del Monte di Bologna e Ravenna - Bologna; Cassa di risparmio di Pisa - Pisa; Cassa di risparmio di S. Miniato - S. Miniato; Cassa di risparmio di Volterra - Volterra; Banca di

credito popolare - Torre del Greco; Banca popolare del Materano - Matera; Banca popolare di Thiene - Thiene;

Visti i decreti, con i quali le suddette aziende di credito sono state autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa agli istituti di credito — indicati nelle premesse — a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia della idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CORÀ

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 28 dicembre 1978 e 15 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata fino al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5879)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mobilificio del Paglia, in Radicofani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena);

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 12 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mobilificio del Paglia di Radicofani (Siena), è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 25 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,05	831,05	831,10	831,05	831 —	831,05	830,95	831,05	831,05	831 —
Dollaro canadese	709,70	709,70	710 —	709,70	709,65	709,70	709,60	709,70	709,70	709,70
Marco germanico	451,51	451,51	451,60	451,51	451,60	451,51	451,48	451,51	451,51	451,50
Fiorino olandese	411,36	411,36	411,10	411,36	411,15	411,36	411,35	411,36	411,36	411,35
Franco belga	28,139	28,139	28,16	28,139	28,25	28,13	28,135	28,139	28,139	28,13
Franco francese	194,71	194,71	194,50	194,71	194,73	194,61	194,64	194,71	194,71	194,70
Lira sterlina	1795,80	1795,80	1796,50	1795,80	1794,96	1785,80	1796,60	1795,80	1795,80	1795,80
Lira irlandese	1705,25	1705,25	1703 —	1705,25	1704,381	—	1706,50	1705,25	1705,25	—
Corona danese	156,85	156,85	156,80	156,85	156,80	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85
Corona norvegese	163,84	163,84	163,90	163,84	163,85	163,84	163,94	163,84	163,84	163,85
Corona svedese	195,05	195,05	195,10	195,05	192,10	195,05	195,03	195,05	195,05	195,05
Franco svizzero	506,38	506,38	506,50	506,38	507 —	503,38	506,40	506,38	506,38	506,40
Scellino austriaco	61,295	61,295	61,42	61,295	61,40	61,29	61,39	61,295	61,295	61,30
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,04	17,10	17,05	17,10	17 —	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,59	12,59	12,61	12,59	12,60	12,59	12,60	13,59	12,59	12,60
Yen giapponese	3,883	3,883	3,89	3,883	3,88	3,88	3,8810	3,883	3,883	3,88

Media dei titoli del 25 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50% » » 1968-83	87,825
» 5,50% » » 1969-84	82,700
» 6% » » 1970-85	82,350
» 6% » » 1971-86	78,325
» 6% » » 1972-87	78,575
» 9% » » 1975-90	85,700
» 9% » » 1976-91	86 —
» 10% » » 1977-92	88,90
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,900
» » » Ind. 1-7-1979	100 —
» » » » 1-10-1979	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-1-1978/80	100,900
» » » » 1-3-1978/80	100,750
» » » » 1-6-1978/80	100,800
» » » » 1-8-1978/80	100,650
» » » » 1-10-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	98,475
» » Pol. 9% 1-1-1980	98,575
» » » 10% 1-1-1981	97,700
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	88,050
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,250
» » » 12% 1-4-1982	98,925
» » » 12% 1-10-1983	97,800
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831 —
Dollaro canadese	709,65
Marco germanico	451,495
Fiorino olandese	411,355
Franco belga	28,137
Franco francese	194,675
Lira sterlina	1796,20
Lira irlandese	1705,875
Corona danese	156,85
Corona norvegese	163,89
Corona svedese	195,04
Franco svizzero	506,39
Scellino austriaco	61,342
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	12,595
Yen giapponese	3,882

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1978, con il quale l'avv. Guido Zarone venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta);

Considerato che il citato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il rag. Vincenzo Zupo è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Governatore: BAFFI

(5893)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vellezzo Bellini

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Con la stessa deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 10 aprile 1979, n. 22934: comune di Vellezzo Bellini (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 8 luglio 1976, n. 23 e 24 settembre 1976, n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazioni consiliari 18 febbraio 1977, n. 8 e 5 agosto 1977, n. 39).

(5460)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Albizzate, Piancogno, Travacò Siccomario, Goito e Casatenovo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23189: comune di Albizzate (Varese);

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23190: comune di Piancogno (Brescia);

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23195: comune di Travacò Siccomario (Pavia);

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23197: comune di Goito (Mantova);

deliberazione 2 maggio 1979, n. 23346: comune di Casatenovo (Como).

(5660)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè, complessivamente, non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare Aeronautica, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prima prova scritta);
3) fisica (seconda prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte, facoltative).

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, secondo il seguente diario:

14 *novembre* 1979 *ore otto*: *matematica* (*prova scritta*);
15 *novembre* 1979 *ore otto*: *fisica* (*prima prova scritta*);
16 *novembre* 1979 *ore otto*: *fisica* (*seconda prova scritta*);
17 *novembre* 1979 *ore otto*: *lingue estere*.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Per tutte le prove scritte di natura descrittiva e consistenti in un'applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione, sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingua estera consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere e raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3 dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica, di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati, riconosciuto dal Ministero della difesa;

c) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati, riconosciuto dal Ministero della difesa;

d) attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

e) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

f) altri titoli di studio, oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

g) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

h) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

i) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

m) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie sarà formata sommando:

a) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto in ciascuna prova obbligatoria, moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per le lingue inglese e tedesca: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: 6 punti se il punto di merito è compreso fra 12 e 18/20; 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria «ottimo»; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria «buono»; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria «sufficiente».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa.

I punteggi relativi al corso di meteorologia per laureati, al corso di meteorologia per diplomati ed al corso propedeutico di meteorologia non sono cumulabili tra loro;

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di secondo grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di primo grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere e) e h) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso, essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'amministrazione Aeronautica. Tutti i candidati utilmente collo-

cati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione alla nomina di tenente in servizio permanente effettivo, del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici (in carta semplice).

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1979
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 269

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORRENTI AL GRADO DI TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

ESAMI OBBLIGATORI

Matematica

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica, analisi infinitesimale e geometria analitica.

Fisica

Svolgimento di due temi, di natura descrittiva con eventuale applicazione numerica, sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1ª *Prova scritta*:

Campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e fondamenti di meccanica dei sistemi - Meccanica dei fluidi - Propagazione di onde elastiche nei mezzi continui.

2ª *Prova scritta*:

Termologia e principi della termodinamica, con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Teoria cinematica dei gas - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissioni, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere

(prova scritta)

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . (codice postale) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 giugno 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . . ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . . . . ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(*per esteso, cognome e nome leggibile*)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(5375)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente del centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(2029/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di nefrologia medica;

un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia aggregato alla divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di pneumologia;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2027/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione ed astanteria;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(2028/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2026/S)

OSPEDALI « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Roma.

(1876-bis/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(2030/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(2031/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1979, n. **18.**

Integrazione art. 24 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, istitutiva dei tributi propri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 4 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 24 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violagioni alla tassa regionale di circolazione accertate fino al 10 aprile 1978 sono riscosse dal tesoriere regionale ed il relativo provento è ripartito secondo le disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 aprile 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 marzo 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 23 aprile 1979.

(4680)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. **2.**

Trattamento di missione dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del consiglio o della giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'ufficio di presidenza e della giunta.

2) In questi casi il consigliere regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto e ad una indennità giornaliera di trasferta di importo eguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge statale 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.

3) Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

4) L'indennità non è dovuta per le missioni, compiute nelle ore diurne, di durata inferiore alle quattro ore. Agli effetti del presente comma si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata.

5) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.

Art. 2.

1) Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso delle spese di vitto nonchè di alloggio, in esercizi non di lusso.

2) In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.

3) La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo all'indennità di trasferta di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

1) L'ufficio di presidenza del consiglio regionale ridetermina l'ammontare dell'indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

2) Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 4.

1) Il consigliere può essere autorizzato a far uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione.

2) In questi casi spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. L'indennità spetta anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo all'indennità di trasferta di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

1) Le norme della presente legge sostituiscono l'art. 24 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.

Art 6.

1) Gli oneri derivanti dalla presente legge, fanno carico per il 1979, sia nella previsione di competenza che in quella di cassa, all'apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale relativo a: « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale », già dotato della necessaria disponibilità.

2) Per gli esercizi successivi al 1979, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 gennaio 1979

TURCI

(4479)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. **3.**

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche nell'ambito delle proprie competenze, stanzia, per il quadriennio 1978-81, la somma di L. 2.400.000.000 per contributi in conto capitale, per le iniziative di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:

a) costruzioni di imbarcazioni da pesca;

b) acquisto di apparecchiature di bordo, sostituzioni di apparati motori e trasformazione su imbarcazioni da pesca;

c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana e relativi scarti di lavorazione;

d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca;

e) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca;

f) iniziative di studio, di progettazione, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il necessario sostegno tecnologico e sperimentale.

Art. 3.

I destinatari dei contributi, residenti o aventi sede nella regione Emilia-Romagna, possono essere:

a) pescatori singoli o associati, imprese di pesca, caratisti, cooperative di pescatori o loro consorzi, enti e associazioni esercenti la pesca o l'acquacoltura, per le iniziative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente art. 2;

b) cooperative di pescatori o loro consorzi, per le iniziative di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente art. 2;

c) cooperative di pescatori o loro consorzi, enti locali e territoriali, enti e società esercenti l'acquacoltura, istituti pubblici di ricerca, per le iniziative di cui alla lettera *f)* del precedente art. 2.

Art. 4.

Su proposta del comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, la giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale della pesca e con il concorso della commissione consiliare competente, provvederà:

a) alla determinazione dei criteri di priorità territoriale e dei settori di intervento;

b) alla ripartizione fra le iniziative indicate all'art. 2 dei fondi stanziati con la presente legge per il quadriennio 1978-81, nonchè alla ripartizione degli stanziamenti annuali;

c) alla fissazione annuale dei valori unitari convenzionali massimi per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

Dai benefici di cui al successivo art. 6 sono esclusi coloro che, per la stessa iniziativa, hanno fruito di contributo su altre leggi regionali.

Art. 5.

E' istituito presso la regione un comitato tecnico, nominato dal presidente della giunta, composto da:

l'assessore competente, con funzioni di presidente;

un rappresentante dei comuni rivieraschi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.);

tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle centrali cooperative;

il presidente della consulta regionale della pesca;

due rappresentanti dell'associazione italiana armatori;

due esperti designati, con voto limitato, dal consiglio regionale;

due collaboratori regionali, designati dalla giunta, dotati di particolare competenza negli specifici settori di intervento.

Il comitato tecnico regionale resta in carica per quattro anni e può essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo comitato. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un collaboratore regionale. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni vengono esercitate da un suo delegato scelto fra i membri del comitato.

Le sedute del comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento del comitato tecnico regionale sono a carico della Regione.

Art. 6.

L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla giunta regionale nei modi stabiliti dall'art. 8 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:

20 % per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*;

50 % per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

Per le iniziative previste dalla lettera *c)* del precedente art. 2, quando le domande siano presentate da enti o da cooperative o da consorzi di cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo può essere aumentata del 5 %:

50 % per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *f)*.

Per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, gli interessati potranno accedere ai benefici della presente legge per un importo di spesa ammissibile non inferiore a L. 1.000.000. In ogni caso, saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato allo stesso titolo di altre forme di finanziamento agevolato.

Art. 7.

Le domande di contributo vanno indirizzate al presidente della giunta regionale, corredate da:

a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;

b) relazione illustrativa dell'iniziativa;

c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui all'art. 2, lettere *c)* e *d)*;

d) dichiarazione della competente autorità, che comprovi l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;

e) relazione descrittiva analitica e preventivo di spese per lo studio e ricerche;

f) ogni altra documentazione che la giunta regionale ritenga necessaria.

I contributi possono essere concessi per iniziative intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge. Limitatamente allo stanziamento previsto per il 1979, i contributi possono essere concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1° maggio 1977.

Art. 8.

Su proposta del comitato tecnico, la giunta regionale, sentito il comitato di presidenza della consulta regionale della pesca, con il concorso della commissione consiliare competente, provvede annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il termine del 30 agosto di ogni anno a partire dal 30 agosto 1979, e alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di priorità e di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla giunta regionale.

Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potrà contenere anche un elenco delle iniziative di investimento ritenute idonee ma non ammesse a contributo per l'insufficienza dei fondi stanziati a carico del bilancio annuale, da finanziare in via prioritaria in caso di revoca del contributo alle iniziative già ammesse.

Per le iniziative di spesa ammesse a contributo e non realizzate entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato, la giunta regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause di forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere *a)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2, il termine di sei mesi è riferito all'appalto dei lavori.

Il finanziamento degli impianti e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:

50 % del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;

40 % del contributo, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 50 % dell'ammontare complessivo delle somme appaltate ed ammesse a contributo;

10 %, alla constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di un tecnico incaricato dalla Regione e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammesso a contributo.

Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

Nel caso di finanziamento d'impianti, l'imputazione della spesa dovrà essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obblighi assunti dalla Regione.

Nel caso di acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

Per le iniziative di cui alla lettera *f*) del precedente art. 2, il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della relazione su studi e ricerche effettuati.

La giunta regionale provvede alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi.

La deliberazione della giunta viene pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna per le iniziative a norma delle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 e comunicata all'ufficio iscrizione dei natanti per l'annotazione nei relativi registri.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

Art. 9.

I beni di cui all'art. 2 sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo, per la durata di cinque anni, se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di dieci anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra.

In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se non previa autorizzazione della giunta regionale, pena la revoca del contributo.

Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti di contributi regionali ottenuti, pari a tante quote percentuali, calcolate a base mensile, quanti sono i mesi compresi fra la data della presentazione della domanda e la data di scadenza dei termini previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposta una autorizzazione complessiva di spesa di lire 2.400.000.000, di cui L. 1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e L. 1.200.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981.

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 2.400.000.000, la Regione fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità, previsti sul bilancio pluriennale 1978-81 (programma 11 - acquacoltura e sviluppo delle attività collegate alla pesca - settore 02 - sezione 3ª) per lo stesso importo. La previsione di spesa di L. 600.000.000, indicata a carico del bilancio 1978, è trasferita nell'esercizio 1979. La previsione del quadriennio e così modificata: 1979 lire 1.200.000.000; 1980-81 L. 1.200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 gennaio 1979

TURCI

(4480)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1979, n. **12.**

Bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *marzo* 1979)

(*Omissis*).

(4185)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1979, n. **13.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 19[illegible]

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *marzo* 1979)

(*Omissis*).

(4186)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1979, n. **14.**

Modifica della legge: « Bilancio di previsione per l'es[illegible] cizio finanziario 1979 », approvata dal consiglio region[illegible] con atto n. 1138 del 20 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *marzo* 1979)

(*Omissis*).

(4187)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. **15.**

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 4 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, ve[illegible] gono aggiunti i seguenti due commi:

« Per i comuni obbligati — ai sensi dell'art. 1 della leg[illegible] 18 aprile 1962, n. 167 e non esonerati ai sensi della presen[illegible] legge a dotarsi di piani per l'edilizia economica e popolare il programma pluriennale di attuazione deve indicare una qu[illegible] ta compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abit[illegible] tivo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblic[illegible] ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 19[illegible] n. 10.

I comuni non obbligati all'adozione del piano per l'edi[illegible] zia economica e popolare possono procedere ugualmente al individuazione delle aree da riservare all'edilizia economi[illegible] e popolare; l'estensione non deve in ogni caso superare [illegible] 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisog[illegible] complessivo di edilizia abitativa, calcolato per il periodo [illegible] durata del programma pluriennale di attuazione, se adottat[illegible] o per un decennio nel caso di non adozione del programm[illegible] pluriennale di attuazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bolletti[illegible] ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti [illegible] osservarla e di farla osservare come legge della regione d[illegible] l'Umbria.

Perugia, addì 27 marzo 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regi[illegible] nale in data 26 febbraio 1979 (atto n. 1143) ed è stata vista[illegible] dal commissario del Governo il 27 marzo 1979.

(4188)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791760)